



24198.17

C.I.

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANNAMARIA AMBROSIO	Presidente
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Consigliere
MAGDA CRISTIANO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere - Rel.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere

Opposizione stato passivo - ricognizione titolata - opponibilità - data certa - contestazione - modalità

Ud. 22/06/2017 CC
Cron. 26168
R.G.N. 24076/2011

ORDINANZA

sul ricorso 24076/2011 proposto da:

Fallimento S.a.c.e.t. S.r.l., in persona del curatore dott. |

giusta procura a margine del

ricorso;

-ricorrente -

contro

Aspra Finance S.p.a., Unicredit Credit Management Bank S.p.a.;

ORD.

615

2017

- intimate -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 28/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato che chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Rilevato che:

Aspra Finance s.p.a., agendo nella qualità di cessionaria dei crediti di Unicredit s.p.a. e di Unicredit Corporate Banking s.p.a., chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di Sacet s.r.l. per la somma di euro 189.207,47, al chirografo, e di euro 1.677.284,93, in privilegio ipotecario;

per quanto ancora rileva, il credito in privilegio ipotecario venne riconosciuto per la minor somma di euro 741.760,67 e la creditrice propose opposizione, facendo valere un atto pubblico di ricognizione di debito, proveniente dalla fallita, con specificazione causale delle singole partire creditorie derivanti da saldi di conti correnti di corrispondenza;

l'opposizione è stata accolta dal tribunale di Napoli "per l'ulteriore somma di euro 1.243,689,15 in via privilegiata ipotecaria", oltre interessi chirografari fino alla data del fallimento;

il tribunale ha motivato affermando: (i) che la dichiarazione era da qualificare come ricognizione di debito titolata dal riferimento ai contratti bancari; (ii) che la curatela, dovendo superare l'astrazione processuale, aveva affidato la prova contraria al disconoscimento

dell'autenticità di firma in calce al contratto di conto corrente n. 1041-59, stante che il documento esibito dalla banca aveva riportato l'indicazione del tasso di interesse convenzionale non presente in quello in possesso della curatela; (iii) che tuttavia la curatela non avrebbe potuto limitarsi a disconoscere la sottoscrizione, ma avrebbe dovuto sostenere con precisione che la sottoscrizione non fosse riconducibile al legale rappresentante della società al tempo della stipula del contratto; (iv) che il legale rappresentante all'epoca del contratto era diverso dal soggetto rivestente la carica al momento della ricognizione di debito, donde la curatela avrebbe dovuto specificare che la firma in calce al contratto bancario non era compatibile con quella del legale rappresentante *pro tempore* (Sossio Capasso); (v) che invece, tra le produzioni della curatela afferenti il conto *de quo*, era stata riscontrata la presenza di un documento con sottoscrizione perfettamente identica a quella recata nel documento prodotto dalla banca;

per la cassazione del decreto del tribunale di Napoli la curatela ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria;

la creditrice è rimasta intimata.

Considerato che:

col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 cod. civ., la curatela sostiene essere errato il presupposto dell'astrazione processuale come conseguenza del riconoscimento di debito; ciò in quanto l'atto di riconoscimento era da aversi per inefficace siccome sottoscritto da un tale Nicola Manto, omonimo dell'amministratore della società ma privo di potere rappresentativo; il motivo è inammissibile riflettendo, in prospettiva di autosufficienza, una questione nuova;

col secondo e col terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 214, primo e secondo comma, cod. proc.



civ., censura la decisione in quanto la norma subordina l'efficacia del disconoscimento alla sola negazione della paternità della sottoscrizione, senza necessità di altre specificazioni; da questo punto di vista si sostiene esser errata la decisione del tribunale anche in ordine all'onere di dichiarare quale fosse il soggetto avente i poteri rappresentativi della società al momento dell'atto, visto che gli eredi o gli aventi causa, tra i quali rientrerebbe il curatore del fallimento, possono limitarsi a dichiarare, ai sensi dell'art. 214, secondo comma, cod. proc. civ., di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore;

i motivi, tra loro connessi, sono infondati nel presupposto e in ogni caso sono inammissibili visto che il tribunale, sebbene erroneamente riferendo il profilo giuridico della controversia al disconoscimento di scrittura privata, ha reso la decisione sulla base del positivo accertamento di autenticità della firma apposta sul contratto di conto corrente al quale era stato riferito l'atto ricognitivo di debito;

ciò il tribunale ha fatto esplicitamente osservando che, all'epoca del contratto bancario, amministratore della società era tale Sossio Capasso e che tra le produzioni della curatela era ~~da~~ presente un documento recante sottoscrizione identica a quella invocata dalla banca;

una simile valutazione è dirimente perché non adeguatamente contrastata, e induce semplicemente a correggere la motivazione del decreto sul piano giuridico;

difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il curatore del fallimento, nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non può essere annoverato tra i soggetti successori (o aventi causa) del fallito medesimo; egli in verità - come esattamente affermato dal tribunale - è terzo rispetto al fallito (v. per tutte Cass. Sez. U n. 4213-13);

dalla posizione di terzo consegue però che la scrittura prodotta al fine di insinuare al passivo la pretesa creditoria non necessitava affatto di esser disconosciuta;

è utile rammentare che il curatore, onde avversare la domanda, può limitarsi a contestare l'opponibilità della scrittura, in forza del principio secondo il quale il riconoscimento tacito ex art. 215 cod. proc. civ. va correlato al disposto dell'art. 2702 cod. civ. in ordine alla provenienza della scrittura dal sottoscrittore;

l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione, e non già sul soggetto che contesta l'opponibilità del documento in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile; sicché, quando il contenuto della scrittura privata (*inter alios*) venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 9024-05; Cass. Sez. U n. 15169-10; Cass. n. 23155-14);

in questa prospettiva sono contraddittori e privi di pertinenza tutti i rilievi del tribunale di Napoli a proposito di un supposto – e in verità inesistente – onere della curatela di specificare di ben conoscere la firma normalmente usata dal legale rappresentante della fallita, ovvero di riscontrare in essa una radicale incompatibilità con quella apposta in calce al contratto;

tuttavia, corretta la motivazione in simili punti, è infine dirimente che il tribunale ha comunque escluso il fondamento della contestazione, dal fallimento affidata al disconoscimento, esplicitamente valutando i documenti prodotti e ritenendo l'autenticità di quello afferente il contratto bancario richiamato nella ricognizione titolata;

si tratta di una valutazione di pieno merito, insindacabile in cassazione se non sul versante della congruenza e completezza della motivazione;

consegue il rigetto, e in parte l'inammissibilità, dei motivi secondo e terzo;

il quarto motivo, che invece denuncia il vizio di motivazione perché il tribunale avrebbe dovuto riferirsi, per affermare l'autenticità della firma disconosciuta dalla curatela, al contratto prodotto dalla curatela medesima (mancante dell'indicazione del tasso di interesse), e non al successivo atto di ricognizione stipulato da un rappresentante senza poteri, e perché sarebbe stata effettuata una sorta di perizia calligrafica sulla base di una mera fotocopia, è inammissibile per genericità;

innanzi tutto la ricorrente persevera nel riferimento alla questione della rappresentanza senza poteri, che tuttavia è nuova, come già detto;

in ogni caso non risulta specificata nel motivo la circostanza di fatto sulla quale il tribunale avrebbe dovuto più diffusamente argomentare, donde la censura motivazionale si rivela generica;

l'affermazione relativa all'esame di una semplice fotocopia, onde escludere il disconoscimento della scrittura privata, ripete l'erroneità della costruzione giuridica previa e riflette un chiaro tentativo di revisione del giudizio di merito;

irrilevante è infine, nel giudizio di cassazione, la questione dell'errore materiale denunciato nella parte finale del ricorso (*sub* n. 5), quanto all'importo suscettibile di ammissione;

la correzione è infatti prospettabile dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 287 cod. proc. civ.);

il ricorso è rigettato.

p.q.m.

B

||

La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, addì 22 giugno 2017, su relazione del cons.
Terrusi (est.).

Il Presidente



7